

zione tra le varie carceri dei fondi stanziati dal Parlamento vengono assunte da un apposito comitato paritetico composto da membri tratti dal Ministero di grazia e giustizia e da quello dei lavori pubblici.

Nell'ambito di tale comitato, che predispone in tabelle le richieste dei provveditori e le relative ipotesi di priorità, i ministri competenti, stando alle dichiarazioni rese dal citato ingegner Mancurti, secondo la loro incondizionata volontà decretavano i finanziamenti, le integrazioni di questi ultimi ed i piani di edilizia carceraria.

Il presidente Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, nell'audizione resa alla Commissione in data 18 maggio, precisa che vi è anche la necessità di interventi, valutazioni ed apprezzamenti del comitato paritetico che non dipendono dalle esigenze prioritarie delle quali il ministro di grazia e giustizia è in qualche modo arbitro, bensì da una serie di altre motivazioni, che potremmo definire di ordine tecnico, cioè attinenti ai lavori svolti, o in corso di svolgimento, da parte delle ditte alle quali i lavori sono stati appaltati.

Tale ordine di valutazioni e considerazioni, che possono portare anche a variazioni delle delibere del comitato paritetico, è di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Tutto questo, beninteso, non costituisce prova certa di responsabilità, ma può essere considerato sufficiente — come prima si è detto ed allo stato degli atti — per escludere la manifesta infondatezza delle accuse a carico dell'ex ministro Nicolazzi: che è appunto quanto al Parlamento viene richiesto dalla citata legge 20 maggio 1988, n. 163.

Resta per altro, a questo punto, da definire il capo di imputazione: concussione o corruzione? A noi sembra di poter escludere la prima ipotesi per una serie di considerazioni, anch'esse riportate nella relazione scritta e che, per brevità, non ripeto integralmente.

Desidero soltanto ricordare in questa sede che sono proprio la personalità e l'attività dell'architetto De Mico, quali

emergono dagli interrogatori resi e dagli altri atti disponibili, ad escludere la concussione e ad orientarci verso la corruzione.

L'architetto De Mico ha effettuato infatti versamenti in numero rilevante nei confronti sia di uomini politici sia di funzionari tecnici ed amministrativi, ritenendo che le regole del gioco comportassero necessariamente, nell'edilizia pubblica, esborsi di denaro sia per essere invitati agli appalti sia per non incontrare ostacoli nel loro corso. Una consuetudine quindi alla corruzione, esercitata ai vari livelli dell'amministrazione, per la quale mi richiamo a quanto riportato nella relazione scritta.

Per quanto riguarda la posizione dell'onorevole Clelio Darida possono essere svolte considerazioni in larga parte analoghe.

1). Il rinvenimento, nel *computer*, della registrazione di versamenti effettuati a favore di una sigla, «DA2DA», identificata appunto con il nome dell'ex ministro. Circa l'attendibilità di tali registrazioni possono valere le considerazioni già sviluppate a proposito dell'onorevole Nicolazzi.

2). L'assidua presenza del De Mico durante il periodo considerato (autunno 1982-luglio 1983) al Ministero di grazia e giustizia, attestata dai numerosi «passi» rilasciati dal segretario particolare dell'onorevole Darida, dottor Alessandro Marinangeli, e destinati — per ammissione dello stesso — ad incontri con il ministro.

3). Le contraddizioni sia dell'onorevole Darida sia del suo ex segretario particolare sui rapporti intercorsi con il De Mico e sulle sue visite al Ministero: inizialmente sia l'uno sia l'altro sostengono, davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che del De Mico hanno solo un vago ricordo, dovuto più che altro al suo aspetto eccentrico. E invece si accerta, successivamente, l'esistenza di 16 «passi», tutti firmati dal Marinangeli, rilasciati nell'arco di pochi mesi.

4). L'esistenza, in capo all'onorevole

Darida in quanto ministro di grazia e giustizia, di ampi poteri istituzionali in materia di edilizia penitenziaria. Come si è già ricordato in precedenza, l'ingegner Mancurtti (capo del servizio tecnico per l'edilizia penitenziaria del Ministero dei lavori pubblici e componente del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria), sottoposto ad interrogatorio da parte del giudice istruttore di Genova, sostiene che nell'ambito del suddetto comitato i ministri competenti (quello di grazia e giustizia che lo presiedeva e quello dei lavori pubblici) nella loro incondizionata volontà decretavano i finanziamenti, le integrazioni dei finanziamenti ed i piani di edilizia carceraria.

5). Il concreto esercizio di tali poteri da parte dell'allora ministro Darida. L'onorevole Darida, come risulta dalla relativa documentazione acquisita presso il Ministero di grazia e giustizia e dalle dichiarazioni rese dal dottor Fazioli, dirigente dell'VIII ufficio del Ministero (e cioè l'ufficio per l'edilizia penitenziaria), alla Commissione parlamentare in data 18 maggio, non aveva rilasciato deleghe a presiedere il comitato per l'edilizia penitenziaria; tali deleghe, semmai, venivano rilasciate di volta in volta ad un sottosegretario. E il presidente Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dichiara alla Commissione, nell'audizione del 18 maggio, che il ministro Darida, non avendo delegato sottosegretari, talvolta presiedeva personalmente il comitato paritetico.

6). La decisione, assunta dall'onorevole Darida, di presiedere il comitato per l'edilizia penitenziaria proprio in occasione di due sedute (quella del 23 marzo e quella del 9 maggio) nelle quali si doveva procedere alla ripartizione di fondi tra le carceri in costruzione. La seduta del 23 marzo si conclude con un rinvio; in quella del 9 maggio si procede alla suddetta ripartizione, modificando lo schema predisposto dalla direzione generale penitenziaria.

Vale forse la pena di rilevare che da tale decisione erano investite alcune carceri interessanti la CODEMI, che già

aveva dei cantieri in corso, e che uno dei «passi» rilasciati dal Marinangeli al De Mico porta la data del 3 maggio, e cioè precede di pochi giorni la seduta in cui venne approvata la ripartizione dei fondi.

Ancora, è da osservare la reticenza dell'onorevole Darida, durante l'audizione resa alla Commissione parlamentare, sia nel riconoscere i suoi poteri istituzionali sia nell'ammettere la sua partecipazione alla seduta del suddetto comitato: prima sostiene di non aver mai messo piede nella commissione paritetica, poi ammette di aver presieduto tale commissione forse una volta, lasciando intendere che si tratta di ordinaria amministrazione. Il che, evidentemente, non corrispondeva a verità.

Quanto al capo di imputazione, valgono le stesse considerazioni già svolte per l'onorevole Nicolazzi e riportate nella relazione scritta, per cui anche in questo caso deve ravvisarsi il reato di corruzione propria, previsto dall'articolo 319 del codice penale, già ipotizzato nella comunicazione giudiziaria inviata all'onorevole Darida in data 9 marzo 1988, avendo anch'egli utilizzati i suoi poteri istituzionali per favorire l'architetto De Mico e avendone ricevuto un compenso.

Onorevoli colleghi, le considerazioni svolte finora valgono, naturalmente, allo stato degli atti. Siamo convinti, come già si rilevava nella relazione presentata dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e poi approvata a maggioranza, che ulteriori indagini (in particolare quelle bancarie e patrimoniali) potrebbero essere esperite. Siamo altresì convinti che sussistono tuttora nell'intera vicenda punti oscuri, contraddizioni e aspetti non chiariti, sui quali potrebbe essere fatta chiarezza. Era del tutto inopportuno che queste indagini venissero decise dalla Commissione, dopo che la stessa aveva deliberato, in data 6 aprile 1988, di riferire al Parlamento sulle risultanze acquisite, e per di più in presenza di un regime transitorio della disciplina che regola la materia. Il punto andava fatto comunque in Parlamento, come sugge-

riva la relazione approvata dalla Commissione a maggioranza.

È anche vero per altro (sarà bene ricordarlo ancora una volta) che il Parlamento non è chiamato ad emettere un verdetto di condanna o di assoluzione, bensì a valutare, come si è detto e come chiaramente si evince dal disposto della legge 20 maggio 1988 n. 163, l'eventuale manifesta infondatezza della notizia di reato, e cioè se esistano o meno le condizioni per avviare l'azione penale. Né a diverse conclusioni potrebbero condurre altre ricostruzioni dottrinali dell'istituto della messa in stato di accusa, poiché in ogni caso la deliberazione del Parlamento è comunque intesa a promuovere un giudizio, e non già a concluderlo.

Posto il problema in questi termini, a noi sembra allora di poter affermare che, allo stato degli atti e sulla base delle argomentazioni svolte finora, tali condizioni sussistono per gli ex ministri Darida e Nicolazzi, tanto più che nel periodo di tempo trascorso dopo la pronuncia della Commissione per i procedimenti di accusa, non sono intervenuti, almeno nel merito, nuovi fatti rilevanti che possano modificare i convincimenti espressi nella ipotesi principale formulata con la relazione per la maggioranza.

Non a caso, infatti, a conclusioni analoghe a quelle espresse nella suddetta relazione giunge anche la procura generale della Corte dei conti, nell'atto di citazione inviato agli onorevoli Darida e Nicolazzi in data 15 settembre 1988. In tale atto, pur ribadendosi l'autonomia del procedimento amministrativo-contabile da quello penale, dopo aver rilevato come la vicenda in giudizio sia di una gravità eccezionale, che traspare con evidenza dai fatti, si precisa che dal materiale istruttorio trasmesso dall'autorità giudiziaria e dalla rilevante attività istruttoria della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa risultano elementi di prova sufficienti, in termini di oggettività, per la sussistenza della responsabilità amministrativa di una serie di pubblici funzionari, tra i quali appunto gli onorevoli Darida e Nicolazzi, in quanto ministri *pro tempore*.

Quanto alla lettera inviata nei giorni scorsi al Presidente della Camera dei deputati dall'ingegner Gabriele Di Palma, essa in realtà non fa altro che confermare i fatti quali emergono dalle risultanze istruttorie e quali sono esposti in questa relazione. Lo stesso Di Palma ha infatti confermato nella sostanza che vi sono stati versamenti e che questi sono avvenuti nella misura riportata dal *computer* di De Mico. Anche tale fatto conferma, quindi, le convinzioni espresse dal relatore nelle sue conclusioni, che non sono (è bene ricordarlo per l'ennesima volta) una sentenza di condanna, ma la constatazione della non manifesta infondatezza dei fatti, che consente l'avvio di un'azione.

Riteniamo che al Parlamento siano stati forniti, negli atti raccolti dalla Commissione per i procedimenti di accusa e in questa relazione, tutti gli elementi, onorevoli colleghi, per decidere in piena coscienza e di fronte al paese (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Andò, che ne ha fatto richiesta.

ANTONIO ANDÒ, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione svolta dal collega Santoro, gli atti distribuiti ed il complesso delle relazioni presentate in Commissione mi esimono dal ripercorrere l'esposizione dei fatti ed il ragionamento in diritto che in quei documenti sono contenuti. Tuttavia è probabilmente necessario puntualizzare qualche aspetto di carattere giuridico e qualche elemento di fatto, che mi sembra siano stati lumeggiati dal collega Santoro con considerazioni diverse da quelle che mi accingo ad esporre.

Il procedimento poggia sulle dichiarazioni che un imprenditore, l'architetto De Mico, ha reso prima dinanzi ai magistrati della procura della Repubblica di Genova e poi dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Si tratta di dichiarazioni sui rapporti di dazione dello stesso De Mico con una serie di pub-

blici funzionari, di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, tra i quali tre ex ministri, con i quali i rapporti sarebbero stati intrattenuti per il tramite dei loro segretari.

Le dichiarazioni rese dal De Mico sono senz'altro successive alla scoperta e alla decodificazione di dati registrati in un *computer* sul quale veniva iscritta la contabilità delle imprese del De Mico stesso. La scoperta del *computer* sicuramente precede gli interrogatori di De Mico; non si hanno motivi per ipotizzare che le registrazioni siano avvenute in tempi sospetti; non è emerso neppure alcun elemento di risentimento o di inimicizia del De Mico nei confronti dei ministri. Questi sono dati reali. Bisogna pur considerare, tuttavia, che le registrazioni al *computer* e le dichiarazioni rese al magistrato e alla Commissione sono riconducibili in termini soggettivi alla stessa persona, cioè al De Mico, per cui non si può in alcun modo considerare la registrazione al *computer* come un riscontro esterno ed obiettivo della dichiarazione.

Per la verità, neppure la tesi di considerare la registrazione al *computer* come prova assoluta può essere portata fino alle estreme conseguenze anche nei casi dei quali ci occupiamo. Vi sono infatti alcune stranezze e alcune contraddizioni; vi sono indecodificazioni di sigle (penso in questo momento alla doppia sigla di Mazzani); vi sono contraddizioni di date: si arriva a sostenere, ad esempio, che i prelievi digitati e riferiti alla sigla di un ministro, e precisamente di Darida, non sarebbero serviti immediatamente alla dazione, ma per costituire fondi di rotazione. Vi è infine il fatto estremamente importante che tutte le annotazioni precedenti al novembre del 1984 sono a noi pervenute quali riportate in un altro *computer* nel quale sono state trascritte, essendo nel frattempo mutate le sigle, dal precedente strumento contabile dell'architetto De Mico.

Il De Mico si è accorto di alcune di queste incongruità ed ha ipotizzato che il *computer* avesse solo uno scopo statistico-economico; ha smentito la sua assoluta

attendibilità. Tuttavia, per i casi che ci riguardano, il De Mico stesso ha detto che il *computer* è affidabile in quanto egli stesso ne avrebbe direttamente e personalmente curato le registrazioni: il che equivale a dire che nei casi di nostra competenza dobbiamo credere alle registrazioni del *computer* come tali perché ce lo dice il De Mico.

Questa è una ricostruzione che riconduce all'osservazione precedente sulla inaffidabilità del *computer* come riscontro. Tuttavia, anche se volessimo credere in maniera assoluta, fideistica, al De Mico, vi sono negli atti, nel concreto delle singole posizioni dei tre ministri e nelle dichiarazioni che li riguardano alcune contraddizioni difficilmente superabili. A quelle relative al senatore Colombo ha accennato poc'anzi l'onorevole Santoro. Ricordo, solo per titoli, che il nome del senatore Colombo non è iscritto nel *computer*; che le registrazioni partono dal febbraio 1980 a nome del Mazzani (il quale ha cessato di essere collaboratore del ministro Colombo nel 1978) e continuano fino al 1985; che dal mese successivo all'inizio delle date riportate nel *computer* il senatore Colombo ha cessato dalle funzioni di ministro della Repubblica; che i rapporti, per riferimento espresso del De Mico, non concernono l'attività ministeriale del Colombo, ma un rapporto di influenza nei confronti di industrie della mano pubblica.

Altre situazioni difficilmente chiaribili sono rinvenibili nel racconto intorno al ministro Darida. Il De Mico afferma che avrebbe versato 175 milioni, ma che gli sarebbe stato richiesto un miliardo, e che non avrebbe continuato nei versamenti perché l'onorevole Darida avrebbe cessato dalle funzioni di ministro di grazia e giustizia, pur passando alla titolarità del dicastero delle partecipazioni statali, direttamente interessato ai lavori che la CO-DEMI, l'impresa del De Mico, aveva assunto per conto del settore delle partecipazioni statali.

Il racconto di De Mico sugli incontri con il ministro Darida è stato sottoposto

ad alcuni accertamenti e, per la verità, ha dimostrato poca capacità di resistenza.

L'architetto De Mico sostiene di aver conosciuto Darida; di aver intrattenuto rapporti, nella primavera del 1983, al Ministero di grazia e giustizia con il ministro e con il suo segretario nelle stesse occasioni, seppur separatamente; di non aver incontrato successivamente né il ministro né il segretario.

Risulta, in realtà, che l'architetto De Mico ha avuto accessi e passi al Ministero di grazia e giustizia dal 1982 e che vi sono stati incontri con funzionari e collaboratori del ministro Darida, anche senza la presenza di quest'ultimo. Probabilmente lo stesso incontro con il ministro è stato casuale e promosso dai funzionari. I nuovi numeri telefonici del segretario dell'onorevole Darida dopo il 1984 sono nelle agende del De Mico a partire dal 1986; il nome dell'onorevole Darida risulta iscritto nel *computer* prima della data di affermata conoscenza tra De Mico e Darida.

Vi è una strana testimonianza, mai considerata neppure in Commissione, di un teste a Genova che avrebbe appreso da un testimone della richiesta di 2 miliardi fatta al De Mico da un collaboratore del ministro Darida.

L'onorevole Darida ha presieduto — è vero — una riunione del comitato interministeriale di edilizia penitenziaria (si è trattato, in realtà, di due riunioni, ma una era di mero rinvio), ma la CODEMI era interessata solo in piccola parte alle decisioni ivi assunte, le quali sono state pienamente rispondenti a quelle che erano state predisposte dall'istruttoria degli uffici.

Per quanto riguarda il rapporto con l'onorevole Nicolazzi, in verità, i termini di contraddizione sono meno rilevanti, ma ciò perché gli unici accertamenti dei quali siamo in possesso sono l'ipotesi dell'accusatore De Mico e l'interrogatorio dell'onorevole Nicolazzi.

In queste condizioni, ovviamente, è difficile andare oltre una asserzione e una negazione. Per la verità, appaiono rapporti di consuetudine tra l'onorevole Ni-

colazzi e l'architetto De Mico. Vi è poi il ruolo dell'ingegner Di Palma (non si capisce bene se nella qualità di testimone o di intermediatore), del quale il De Mico assume non aver avuto formale conoscenza; ma lo stesso De Mico sarebbe poi andato (nel periodo di sua «latitanza») a trovare il Di Palma a Roma, prima della fuga di quest'ultimo. Esiste la grave circostanza (documentata in atti) che, nel 1982, sotto la sigla dell'onorevole Nicolazzi, sono stati registrati alcuni prelievi, in una data nella quale sicuramente il De Mico non aveva modo di conoscere l'onorevole Nicolazzi.

Credo che vi sia un altro aspetto sul quale occorre indagare e mi riferisco al titolo del reato. Sono state prospettate due ipotesi di reato: quello di concussione e quello di corruzione. In ordine alla prima ipotesi debbo rilevare che non sono stati dimostrati i requisiti di costrizione e di induzione né le minacce; e per quanto riguarda il senatore Vittorino Colombo manca, per la verità, anche la qualifica di pubblico ufficiale. In ordine alla seconda ipotesi non si ha riferimento all'atto amministrativo ad essa relativa. Figuriamoci poi cosa si possa dire a proposito della qualificazione di un atto che neppure si conosce! In verità, l'unico episodio che si è verificato è che i ministri avevano potenzialmente, e in astratto, la capacità di influire sugli autonomi comportamenti e determinazioni della pubblica amministrazione: il che significa che i ministri erano pubblici ufficiali.

La questione si è recentemente arricchita di una nota inviata dall'ingegner Di Palma che ha dichiarato — come è stato detto — di aver percepito i due miliardi, da destinare però al finanziamento dei partiti. Indipendentemente dalla valutazione che si vuole fare su questo atto (e che non è stata compiuta), risulta indubbio che si è trattato di una versione radicalmente alternativa rispetto sia a quella offerta dall'architetto De Mico sia a quella rappresentata dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Così come quest'ultima avrebbe dovuta essere verificata, proba-

bilmente anche la prima, quella cioè dell'ingegnere Di Palma, dovrebbe essere sottoposta al vaglio dei riscontri e di nuove indagini. Ma il punto reale è che le indagini sono state incomplete poiché si è partiti dal presupposto che esse dovessero fermarsi al 6 aprile del 1988: ma in sostanza ci si è fermati alle dichiarazioni di correo.

Ora io penso che il Parlamento possa disporre un supplemento di indagini in base alla legge n. 163 del 1988. Vorrei ricordare, onorevole Santoro, che il riferimento alla manifesta infondatezza non riguarda il momento istruttorio, bensì quello valutativo della prova. Il Parlamento e, ancor prima, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa hanno poteri istruttori pieni, ancorché mediati attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il che comporta il dovere di compiere integralmente tutti gli accertamenti necessari, nell'ottica dell'accusa e della discolpa, perché si possa decidere con pienezza di conoscenza.

Se la messa in stato d'accusa equivale ad un rinvio a giudizio è chiaro che l'archiviazione, in opposizione, equivale ad un proscioglimento: diversamente, nel nostro ordinamento si verrebbe ad introdurre l'ipotesi aberrante in virtù della quale soltanto l'assurdità dell'accusa eviterebbe la sottoposizione a giudizio.

Che le indagini siano peraltro da completare risulta dalla decisione, nei procedimenti connessi, assunta dall'autorità giudiziaria ordinaria milanese che, oltre a decidere la trasmissione degli atti per la riunione e connessione delle posizioni dei privati a quelle dei ministri, ha disposto la formalizzazione dell'istruttoria imponendo alcuni accertamenti ai quali ha fatto cenno poc'anzi il relatore Santoro: gli stessi che abbiamo richiesto in Commissione.

Per completare questa prima parte, vorrei sottolineare che la Corte costituzionale, qualora nel corso dell'esame del procedimento dovesse rilevare reati non compresi nell'atto d'accusa, non potrà che operare un rinvio degli atti: il che è

importante anche in relazione alla nota dell'ingegner Di Palma.

Credo che il Parlamento si trovi oggi dinanzi a tre nodi da sciogliere. Il primo concerne la posizione del senatore Vittorino Colombo. Risulta chiaro dalla stessa relazione di maggioranza che il fatto, così come rappresentato dalla tesi accusatoria, non esiste; il senatore Vittorino Colombo non lo ha commesso e la questione non è comunque ricollegabile alle funzioni ministeriali da lui ricoperte. L'archiviazione è quindi un atto doveroso di riparazione di un atto di ingiustizia.

Il secondo nodo concerne la posizione processuale dei privati. Bisogna dire che in questo momento il Parlamento ha di fronte le posizioni processuali dei privati perché trasmesse dal magistrato ordinario. Potrebbe certamente disporre la separazione, ma secondo quale *ratio*? Che vi sia un intreccio tra le posizioni dei privati, dei collaboratori dei ministri che hanno cooperato a questa ipotesi del reato ed i ministri stessi è in fatto. Che esista un collegamento tra il corrotto e il corruttore è pure in fatto, è nella natura stessa del reato di corruzione. E non si parli di concorso necessario o di plurisoggettività: non è neppure necessario discuterne, tanto la questione è nota. Vi è un precedente che ricordiamo tutti, quello del caso *Lockheed*, nell'ambito del quale si affermava che, nel caso di fattispecie plurisoggettive o allorché si renda altrimenti indispensabile per l'accertamento dei reati o delle responsabilità degli imputati, è ragionevole che la valutazione dei comportamenti, con la loro verifica processuale, non sia scissa in due o più procedimenti. E peraltro quello dell'economicità del procedimento e della necessità di evitare contraddittorietà nei giudicati, che in caso di fatti tra di loro intrecciati sia attribuita la conoscenza ad un solo giudice, è un principio abbastanza generale dell'ordinamento.

D'altra parte, non si capisce come si potrebbe separare il procedimento, cioè riconoscere da parte del Parlamento la titolarità astratta a conoscere del fatto incriminato, valutando nel concreto posto

al nostro esame che non sia opportuno rilevare, in questo processo, motivi di connessione tra le posizioni dei corrotti e dei corruttori, dei collaboratori e dei ministri. L'unica strada che il Parlamento potrebbe seguire non è quella della separazione, bensì quella di ritenere non sussistere in capo al Parlamento l'astratta titolarità a giudicare le posizioni dei privati e, quindi, sollevare conflitto di giurisdizione.

Si tratta di una strada che incontra altri ostacoli di opportunità, a parte che non credo a questa carenza di titolarità. Il problema, infatti, si pone sotto un'altra preliminare e grave ottica: i collaboratori dei ministri non hanno mai ricevuto una comunicazione giudiziaria da questo giudice speciale. Non si può considerare valida quella ricevuta dal giudice genovese, in previsione di atti di istruzione preliminare potenzialmente capaci di integrare ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione. Se pure questa si ritenesse valida, è indubbio che agli imputati privati non sono stati contestati i fatti addebitati, gli elementi di prova; né, a tal fine, può valere l'interrogatorio libero al quale sono stati sottoposti *ex* articolo 348-bis.

Vorrei ricordare, in primo luogo a me stesso, che la mancata contestazione del reato determina un motivo di nullità non sanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perchè i privati imputati non hanno certezza sul fatto del quale sono chiamati a rispondere. Per la verità, io non so neppure se il deposito degli atti sia stato rituale, se tutti gli avvisi siano stati inviati ai difensori e quant'altre questioni di carattere procedurale minore.

Vi è un terzo nodo: quello che riguarda la messa in stato d'accusa dei ministri Darida e Nicolazzi. Al di là di tutto quello che si è detto, e pur rilevando alcuni dubbi sull'applicazione da parte nostra dell'articolo 21 (e cioè che la relazione proponente la messa in stato d'accusa contenga nelle conclusioni l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata), credo che la messa in stato d'ac-

cusata dinanzi alla Corte costituzionale complicherebbe tempi e condizioni giuridiche senza alla fine risolverle. Sono stati sollevati in questi giorni — lo abbiamo letto sulla stampa — alcuni problemi di ordine costituzionale. Senza entrare nel merito, desidero accennarvi: ove la Corte, entro metà gennaio, non emetta sentenza definitiva, potrebbe essa trovarsi nelle condizioni di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria nel frattempo divenuta competente. Infatti, il principio generale postula che il giudizio si svolga davanti al giudice competente a conoscere il merito, secondo la legislazione vigente al momento della relativa fase.

È stato sollevato, con estrema autorevolezza, il problema se i tre mesi di intervallo tra l'approvazione e la promulgazione della norma, siano condizione di diritto e come tale esterna ed obiettiva, quindi retroagente, quindi non influente sul principio di precostituzione del giudice, che peraltro sarebbe in questa sede secondario, trattandosi di spostamento da un giudice speciale ad un giudice ordinario.

Un terzo rilievo verrà pure posto ed è quello del solo grado di giurisdizione del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale; rilievo importante in un tempo nel quale nel sistema esiste un'alternativa rispetto alla giustizia speciale costituzionale.

Ora, oltre a problemi di sostanza e a gravi problemi procedurali, non vi è neppure certezza sulla rapidità della ricerca della verità con la messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale. Ma, secondo me, non è comprensibile che insieme, negli stessi giorni, si pubblichino il testo del nuovo codice di procedura penale e si neghino e si rinviino ad altra fase garanzie di diritti degli imputati, che si postergino gli accertamenti istruttori di rinvio a giudizio, che insieme si voti una nuova disciplina di un istituto e si affermi che essa non esista nel mondo del diritto, che si elimini un sistema di giudici speciali con voto popolare e subito dopo si ricorra al giudice speciale.

Credo che il messaggio politico, il mes-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

saggio istituzionale che in tal caso verrebbe dal parlamento, con un voto di messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale, rischierebbe di apparire per lo meno contraddittorio dinanzi al paese.

La proposta del supplemento istruttorio, invece, risponderebbe insieme ad esigenze di diritto sostanziale e di procedura, e costituirebbe il modo possibile di ricondurre l'intera vicenda al giudice ordinario.

Il Parlamento in questo modo si darebbe carico della necessità di conformarsi alla volontà della stragrande maggioranza dei cittadini, espressa dal referendum e dal Parlamento stesso già legislativamente tradotta e dalla esigenza morale di pervenire all'accertamento della verità, secondo il fondamentale principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (*Applausi dei parlamentari della DC e del PSDI*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Battello, che ne ha fatto richiesta.

**NEREO BATTELLO, Relatore di minoranza.** Anticipo le mie conclusioni, che sono nel senso di avanzare la richiesta di messa in stato di accusa degli onorevoli Nicolazzi e Darida, non già per il reato di corruzione propria, ma per il reato di concussione; per il senatore Vittorino Colombo, la cui posizione è sostanzialmente diversa da quella degli onorevoli Nicolazzi e Darida, chiederò il supplemento istruttorio e ciò in coerenza non solo formale ma sostanziale e argomentata, come dirò tra poco, con le conclusioni scritte rassegnate nella relazione a suo tempo depositata per l'aula.

Il relatore, senatore Santoro, ha illustrato con molta chiarezza, dal punto di vista dell'accusa, il materiale probatorio o comunque probatoriamente valutativo in atti ed io aggiungerò alcune considerazioni rafforzative.

Intanto, va fatta una considerazione di carattere generale sul piano probatorio e ciò dicendo realizzo in quest'aula una dia-

lettica tra accusa e difesa nella misura in cui, ad esempio, la difesa dell'onorevole Darida lodevolmente ha prodotto per l'aula stessa un documento difensivo che tutti abbiamo letto con attenzione. L'altro documento difensivo — ricordo — è quello dalla difesa della Luisella Alpi, che utilizzerò.

**CARLO TASSI.** Magari è un autogol, ma insomma....!

**NEREO BATTELLO, Relatore di minoranza.** Dobbiamo fare il punto su questo dato. Il *computer* viene scoperto casualmente, fortuitamente, in circostanze che se non fossero acclarate *aliunde* sarebbero del tutto romanzesche. Il verbale, redatto dall'autorità giudiziaria, reca le ore una del 17 febbraio.

Il *computer* è collocato all'interno del decimo piano di un edificio di San Donato Milanese ed è intestato ad una inesistente ditta. Per entrare in questo appartamento-ufficio vi è una porta blindata. Coloro che accedono a questo ufficio — un ristrettissimo *staff* del quale fanno parte i due collaboratori fondamentali dell'architetto De Mico, cioè il ragioniere Pace e Dino Attorrese, operatore alle macchine — sono coperti di chiare raccomandazioni di riservatezza e di segreto. La Marta Bongetta, addetta all'ufficio, dirà: «Ci è stato detto di non divulgare la notizia dell'esistenza di questo ufficio». I fornitori conoscevano il recapito telefonico e non altro.

Questo è il dato di partenza. Assumere, come la difesa dell'onorevole Darida cerca di fare, che il *computer* era lì per essere scoperto, che le sigle alfanumeriche erano di facilissima decifrazione e che in realtà De Mico tutto aveva preconstituito nel caso fosse stata scoperta la sua contabilità totale con i ricavi in nero, non regge, perchè, se questo fosse vero, dovremmo buttare a mare tutte queste risultanze istruttorie, amputando il materiale processuale di un 30 per cento di valenza probatoria. E questo non lo si può fare, men che mai in questa sede.

Il *computer* rappresenta quindi un dato



corposo, sintomatico della positiva valenza della tesi accusatoria. A tal punto corposo che, o si riesce persuasivamente, non retoricamente o polemicamente, a dire che De Mico ha tutto preconstituito (ma la argomentazione deve essere persuasiva, sorretta da dati oggettivi) oppure bisogna subire la presenza scomoda, ma corposa di questo *computer* e delle sue registrazioni (occorre notare che vi fa riferimento la procura generale della Corte dei conti nell'atto di citazione recentissimamente notificato in vista della già fissata udienza del 14 giugno 1989). Tanto più che il *computer* in oggetto rivela dati probatori anche in danno dello stesso De Mico e quindi, se si trattasse di preconstituzione, questa sarebbe parziale ed incomprendibile, non comprendendosi perchè uno preconstituisca elementi in suo sfavore e in suo danno.

Non regge inoltre neanche l'obiezione, mossa a suo tempo e non riproposta nella memoria difensiva, con la quale ci si chiede come abbia fatto il De Mico ad aver sborsato oltre 18 miliardi di tangenti senza mettere al corrente i soci della situazione che subiva, essendo stato accertato *per tabulas* in procedimento che l'unico socio del De Mico era la moglie Vanna Rambelli.

Questo dato è oggettivo e con esso ci dobbiamo scontrare, così come ci dobbiamo scontrare con un altro dato: le risorse per le tangenti c'erano o non c'erano? Alle cifre computerizzate corrispondevano esborsi oggettivi di denaro? Il rapporto della Guardia di finanza in atti (uno dei tanti rapporti) accerta che nel periodo 1979-1987 l'impresa De Mico ha avuto ricavi neri per 67 miliardi e rotti ed esborsi neri per 18 miliardi; e i 18 miliardi sono ampiamente comprensibili nei 67 miliardi di ricavi neri.

Questo è il quadro generale all'interno del quale va collocata la posizione specifica degli onorevoli Nicolazzi e Darida.

Per quanto riguarda l'onorevole Nicolazzi, cui corrisponde la nota sigla (indicata come a lui corrispondente da Attorrese, come è stato spiegato dall'onorevole Santoro), è emersa intanto specifica com-

petenza. Il relatore di minoranza Antonio Andò dice «potenziale»; limitiamoci per il momento a dire: «specifico e penetrante competenza in materia di edilizia penitenziaria».

Tanto più rilevante risultava questa specifica competenza a fronte della posizione iniziale: «facevano tutti i provvedimenti, noi non avevamo competenza alcuna a livello ministeriale». In realtà, quella competenza c'era ed era fondata *ab origine* nella legge n. 1133 del 1971, la quale, in combinato disposto con la legge 1° luglio 1977, n. 404, aveva istituito una commissione che aveva competenze in materia di valutazione e approvazione di progetti di massima; per altro, con un decreto emanato il 27 ottobre 1975, era stato istituito un apposito ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria, la cui esistenza si giustifica all'interno di questa normativa, che dal 1971 in poi ha messo a disposizione dell'edilizia penitenziaria 4.800 miliardi.

A tal punto dunque erano penetranti le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia, che da altro procedimento penale (o procedimento di competenza della Commissione d'accusa), il n. 505, apprenderemo che, in base all'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sussisteva quel potere di avocazione che è stato esercitato (non nella materia che ci occupa direttamente, ma ciò è sintomatico di un quadro generale) con il noto decreto ministeriale 15 aprile 1986, relativo alle 13 più 1 carceri, in relazione al quale poi c'è stato il dissidio con il Ministero di grazia e giustizia, donde l'intervento del Consiglio di Stato che ha bloccato tutto.

Tali penetranti competenze erano potenziali o concrete? Il passo dal potenziale al concreto è dato da ciò che è emerso nel corso delle indagini, e cioè da una frequentazione assidua e continuativa tra il ministro Nicolazzi e l'architetto De Mico; assidua frequentazione che si desume anche (circostanza messa fortemente in evidenza dal ricordato atto di citazione della Corte dei conti in relazione all'uti-

lizzo degli aerei) dalla presenza dei nomi dell'onorevole Nicolazzi, del suo segretario particolare, delle sue telefoniste, di casa privata e d'ufficio, nelle agende sequestrate in casa e negli uffici dell'architetto De Mico.

È successivamente emersa la nota circostanza, alla quale il relatore Santoro ha fatto riferimento, relativa a Luisella Alpi, la segretaria della sezione PSDI di San Donato Milanese, la quale, avendo chiesto un finanziamento (sui fondi del finanziamento pubblico, sostiene lei, quindi muovendosi legittimamente) all'onorevole Nicolazzi, il di lei segretario qualche giorno dopo riceve un assegno di 10 milioni da parte di Pace, il quale dice: «Questo è l'assegno che il partito dà».

C'è poi l'altra circostanza, molto importante, della collocazione dell'ingegner Di Palma in questo contesto; ingegner Di Palma che dal 1976, in quanto direttore generale dell'edilizia statale, era membro non solo della commissione valutativa dei noti progetti, alla quale prima ho fatto riferimento, ma anche di quella commissione paritetica istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, della quale parlerò immediatamente dopo a proposito dell'onorevole Darida.

Ebbene, l'ingegner Di Palma, al quale fino a qualche giorno fa era stato addebitato di avere ricevuto 2 miliardi nelle note circostanze che taluno qualificava del tutto romanzesche (Roma notturna, viale alberato, periferia), fugge, si rende tecnicamente latitante (subito dopo, infatti, sarà emesso un provvedimento restrittivo a suo carico) quando ancora non si sapeva dell'esistenza di indagini che l'autorità giudiziaria genovese svolgeva a questo proposito, e subito dopo che l'architetto De Mico, esso si latitante perché dal 17 febbraio era stato emesso provvedimento restrittivo a suo carico, il 23 febbraio si era recato al Ministero dei lavori pubblici a colloquiare con lo stesso Di Palma. Dunque, dopo questo colloquio il Di Palma si rende latitante, ma questo fino a qualche giorno fa, come ho detto, perché da quando è pervenuta alla Commissione parlamentare per i procedi-

menti d'accusa la lettera di Di Palma, l'addebito è diventato ammissione.

L'ingegner Di Palma ammette di aver ricevuto, nelle quattro romanzesche *tranches*, i due miliardi e ne giustifica diversamente la destinazione. Noi sappiamo però che una confessione, anche stragiudiziale, è del tutto scindibile, né si potrà dire che questa lettera, in quanto non verificata dal punto di vista della sua autografia, possa ritenersi *tamquam non esset* perché la difesa del Di Palma non ha mai eccepito finora pubblicamente o ufficiosamente la sua non autenticità.

Questa situazione probatoria è molto di più della manifesta infondatezza alla quale faceva riferimento il relatore della Commissione.

A carico dell'onorevole Darida esiste una situazione omologa per alcuni aspetti, nella misura in cui è stato accertato che l'onorevole Darida, in quanto ministro, aveva specifiche competenze in materia di edilizia penitenziaria. Sin dal 17 dicembre 1975 esisteva e funzionava presso il Ministero di grazia e giustizia (integrata da funzionari dei lavori pubblici, tra i quali ad esempio l'ingegner Di Palma, al quale ho fatto in precedenza riferimento) una commissione paritetica che aveva il compito di distribuire, assegnare finanziamenti graduandoli e rimodulandoli. Ebbene, a fronte di una iniziale negatoria assoluta dell'onorevole Darida, che affermava di non aver mai presieduto questa commissione, è emerso che le uniche due sedute del 1983 (epoca in relazione alla quale il *computer* fa scattare l'esborso di 175 milioni) sono state presiedute di persona dal ministro, il quale, come abbiamo appreso dai funzionari del Ministero di grazia e giustizia, non aveva rilasciato (a differenza di altri ministri) deleghe permanenti, ma valutava volta per volta se presiedere questa commissione.

Faccio riferimento a due sedute, ma in realtà si tratta di due sedute e mezza, perché la seduta del 23 marzo continua in quella del 26 marzo e si conclude con quella del 9 maggio; la seduta del 23 marzo è enormemente importante perché

nel corso di essa il ministro dice: no, non si decide niente perché devo vedere, esaminare e documentarmi sulle proposte che la direzione penitenziaria formula. Questo è sintomo non solo di un lodevolissimo scrupolo del ministro nel decidere ciò che previamente deve essere valutato, ma è anche sintomo che in quella circostanza non si trattava di un ministro che lasciava decidere agli altri.

L'autorità giudiziaria milanese ha messo in evidenza come la prima *tranche* di 50 milioni, su 175 milioni, si colloca (questa deduzione non è stata fatta dalla Commissione, ma dall'autorità giudiziaria milanese) tra l'ultima riunione della commissione presieduta dal sottosegretario Scamarcio e la prima riunione presieduta dal ministro Darida, in relazione alla quale si sarebbe discusso il decreto ministeriale di finanziamento del 23 maggio 1983, che, innovando rispetto al precedente decreto ministeriale di finanziamento del 17 gennaio, aveva introdotto Tolmezzo, carcere affidato alle cure della CODEMI per 2 miliardi, e avrebbe fatto lievitare per il 1983-84 da 8 a 10,5 miliardi il finanziamento per Busto Arsizio.

Questa deduzione viene fatta dall'autorità giudiziaria milanese, segno che non si tratta di un'astratta e pregiudicata valutazione probatoria della Commissione per i procedimenti d'accusa in cerca di elementi a tutti i costi accusatori; anche giudici terzi (per quanto può essere terzo chi indaga) hanno fatto autonomamente questo tipo di valutazione.

È emersa altresì a carico dell'onorevole Darida (e questo è di enorme importanza) un'assidua frequentazione, probatoriamente documentata; questo elemento è tanto più forte dal punto di vista probatorio in quanto tutti hanno cercato di mettere in evidenza che all'epoca, a differenza di quanto avveniva al Ministero dei lavori pubblici, per accedere al Ministero di grazia e giustizia si dovevano subire dei controlli, data l'emergenza in cui ci trovavamo. A fronte di un'iniziale non più assoluta (come ho detto prima), ma comunque decisa negatoria («De Mico? Mai visto!»; «Ah, sì, forse!»; il *look*, i capelli

lungi, il *disc jockey*, eccetera) è emerso che il segretario, non il capo di gabinetto ma il segretario particolare del ministro Darida (Marinangeli), aveva rilasciato «passi» al De Mico per accedere al Ministero di grazia e giustizia. Lo stesso Darida dirà che se i «passi» erano firmati da Marinangeli voleva dire che quest'ultimo li aveva siglati per suo conto. Orbene, in un primo tempo era emersa l'esistenza di quattro «passi» firmati da Marinangeli (su sette intestati al De Mico), diventati in seguito sedici. Si è detto che all'emissione di alcuni di essi non corrisponderebbe la presenza del ministro negli uffici di via Arenula. Si fa esplicito riferimento al 14 giugno (inaugurazione a Busto Arsizio), giorno in cui il ministro era impegnato in un'importante assise milanese; al 29 aprile, data in cui si aprì la crisi di Governo; ed al 21 aprile, data in cui si erano svolte votazioni alla Camera. Ebbene, se è vero che il 14 giugno il ministro era effettivamente a Milano (lo provano i giornali dell'epoca ed altre fonti informative), resta però il mistero del «passi» emesso il 21 aprile e firmato a quel modo. Dalle informazioni assunte alla Camera è risultato inoltre che nel primo pomeriggio di quel giorno vi era stata una sospensione delle votazioni, durante la quale avrebbe potuto aver luogo il colloquio con l'architetto De Mico. Infine, da una verifica effettuata in ordine ai voli compiuti dall'aereo personale del De Mico, risulta che il 21 aprile egli partì da Roma nel tardo pomeriggio, dopo che le votazioni alla Camera erano riprese. In ogni caso il «passi» emesso il 3 maggio è il più sintomatico di tutti perché si colloca immediatamente a ridosso della riunione di quella commissione paritetica che il 9 maggio avrebbe creato i presupposti per l'adozione del decreto interministeriale del 31 maggio.

Questi dati, uniti ai sedici «passi» rilasciati a De Mico, testimoniano, attestano, sono sintomo, sono indizio della presenza del De Mico stesso all'interno del Ministero in relazione diretta con il segretario particolare del ministro e con il ministro stesso. Da questo punto di vista ritengo

che gli elementi di accusa portati a carico degli onorevoli Nicolazzi e Darida resistano, soprattutto se si considera l'effettiva corrispondenza di esborsi di denaro, suffragati dalla presenza delle sigle alfanumeriche nel *computer*. Oltre a ciò vi è il fatto che nelle agende di De Mico compare il nome del segretario particolare del ministro.

Altro dato particolarmente sintomatico, in quanto si tratta di una lacuna che agevolmente avrebbe potuto essere colmata dalla difesa dell'onorevole ministro, è che agli atti non vi sono agende del ministro e del sottosegretario, la presenza delle quali avrebbe consentito al ministro di dire: «Qui non c'ero, perchè non c'è segnato l'appuntamento».

Perchè si tratta di concussione e non di corruzione, sia pure propria? Perchè il delitto che viene contestato al De Mico, per le modalità con cui si è realizzato, non è d'autore, bensì di situazione. Non possiamo dire che il De Mico, non dico per il suo *look*, ma per la sua professione, era per natura un corruttore: volta a volta poteva corrompere, volta a volta poteva essere concusso; nei confronti di persone in posizione paritaria con la sua, esercitava la corruzione, da parte di persone in posizione di supremazia subiva la concussione. Quello del De Mico è dunque un tipico delitto di situazione. In questo caso, di fronte ad un ministro che ha poteri di supremazia incidenti sul suo destino personale e su quello della sua impresa, perchè mai immaginare che non sia possibile quel *metus* nel quale si realizza l'induzione concussoria? Né si potrà dire — come qualcuno ha fatto, per esempio il relatore di minoranza Andò — che la circostanza di viaggiare sempre insieme in aereo dimostra familiarità. Intanto la segretaria Oltolina afferma che questi viaggi in aereo erano il risultato di impostazioni talvolta preteritorie («Al ministro domani serve l'aereo»); e comunque, a parte ciò, il viaggio in aereo, lungi dall'essere sintomo di familiarità, rappresenta esso stesso un segnale di costrizione e di induzione, tanto più che — ripeto — i viaggi in aereo, come risulta dagli accer-

tamenti della Guardia di finanza e dell'autorità inquirente, sono non pochi, ma numerosi.

Neanche si potrà affermare che manca in ogni caso il riferimento ad un atto in relazione al quale si sia esercitata — in tesi — l'attività corruttiva, poichè l'autorità giudiziaria milanese (quindi dei tecnici, non dei «politici-tecnici», come potremmo essere qualificati noi da un dispregiatore che ci additasse al pubblico ludibrio) ha individuato esattamente gli atti d'ufficio in questione nella misura in cui ha contestato un capo d'imputazione nel quale si fa riferimento, per l'onorevole Nicolazzi, ad atti per l'assegnazione degli appalti e per l'integrazione di fondi relativi alla costruzione di numerose carceri e, per quanto riguarda l'onorevole Darida, ad atti finalizzati ad ottenere la priorità nell'assegnazione dell'integrazione dei fondi relativi agli appalti.

Per tali ragioni, la relazione di minoranza che ho presentato conclude nel senso della messa in stato di accusa per gli onorevoli Nicolazzi e Darida per il reato di concussione.

Per l'onorevole Colombo, ripeto, la situazione è sostanzialmente diversa. Intanto non vi è un riferimento diretto nelle sigle alfanumeriche, ma soltanto questo «BO3CO» o un NO5VI» (che significherebbe «Vittorino»), per i quali esistono tuttavia dubbi di decodificazione. Ma soprattutto vi è la prova provata in atti di un intenso rapporto d'affari tra il segretario dell'onorevole Colombo, Mazzani e l'impresa De Mico: è certo che il Mazzani faceva affari per conto suo. Da questo punto di vista, quindi, avendo quest'ultimo interessi personali nel settore cooperativistico, è difficile istituire un collegamento immediato e diretto tra il segretario Mazzani ed il ministro Colombo, il quale a quell'epoca non ricopriva nemmeno più tale carica.

Residua solo un dubbio su una *tranche* di 245 milioni, riferibili per una parte al periodo in cui l'onorevole Colombo ricoprì per l'ultima volta l'incarico di ministro. Egli fu infatti ministro delle poste per la seconda ed ultima volta dal 20

marzo 1979 al 4 aprile 1980, e la somma si riferisce al 1° aprile 1980, cioè tre giorni prima della cessazione dalle funzioni ministeriali. A tale riguardo sussistono quindi delle perplessità, relativamente alle quali si impone un supplemento di indagini.

L'ultima questione — e concludo — concerne appunto il supplemento di indagini per gli altri due ex ministri. Su che cosa si deve ancora indagare? Su Di Palma, che è latitante, o sull'ex segretario amministrativo del PSDI, Cuojati, asserito destinatario di 2 miliardi (secondo la versione di Di Palma), il quale per altro ha già negato? Oltre che su questo, su che altro si può indagare? Quale tipo di indagini può svolgersi a questo proposito? È evidente che tali indagini sono superflue. Anzi, dirò di più: le indagini sono rese superflue — lo ha detto benissimo il collega Santoro — proprio dalle sopravvenienze attive. La sopravvenienza attiva rappresentata dalla lettera di Di Palma elimina i residui margini di dubbio che qualcuno poteva ancora nutrire sulla «realtà romanzesca» delle quattro *tranches* date di notte, davanti alla libreria Feltrinelli (senza voler fare propaganda!).

Da questo punto di vista quindi le indagini sono superflue, perchè le sopravvenienze attive rimuovono i dubbi residui. Qualcuno poteva chiedersi se si fossero verificati quattro esborsi in quella circostanza, con «sbavature» rispetto alle digitazioni, perchè di ciò si parla; ma Di Palma dice di sì, e quindi il discorso è chiuso; non solo, ma ridonda anche in danno dell'onorevole Darida. Le sbavature dei 175 milioni, intanto, sono superabili con la tesi del fondo di rotazione (dileggiata, annichilita, mortificata dal collega Andò); e comunque va a danno dell'onorevole Darida, dicevo, proprio perchè *certus in uno, certus in omnibus*, rovesciando il detto *falsus in uno, falsus in omnibus*.

Sono quindi contrario a un supplemento di indagini.

L'ultima questione che voglio trattare prima di concludere il mio intervento è quella relativa alla separazione dei proce-

dimenti. Se ne discuterà abbondantemente....

PRESIDENTE. Senatore Battello, le ricordo che ha a disposizione soltanto due minuti.

NEREO BATTELLO, *Relatore di minoranza*. Utilizzo questi due minuti per dire che non si tratta tanto di separazione, quanto di non riunione: non abbiamo mai riunito i procedimenti penali pervenuti dall'autorità giudiziaria milanese, relativi rispettivamente a Di Palma, Marinangeli, Mazzani e De Mico, oppure dal pubblico ministero per ciò che riguarda Luisa Alpi. Non si può separare ciò che non si è mai riunito, dice uno dei più grandi studiosi della connessione che sia esistito in Italia.

In ogni caso, perchè dovremmo riunire tutto? Possiamo benissimo andare avanti per la nostra strada, giudicando soltanto i ministri; e ciò non soltanto in forza del principio del giudice naturale. So benissimo che nel 1977 la Corte costituzionale ha sottolineato nella nota sentenza che essa giudica *ratione materiae*, e non *ratione personarum*, e che quindi la sua competenza è oggettiva, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale. Epperò dal 1977 in poi l'istituto della connessione ha perso peso nell'ordinamento e oggi, senza pericolo di ipotizzare conflitti di giudicati, si può benissimo andare avanti per la nostra strada a carico dei chierici, cui ci vincola l'articolo 96 della Costituzione, e non dei laici. Perchè mai — e prendete questo come un argomento di tecnica giuridica, relativo ai principi che esistono nell'ordinamento, non già di omologia sostanziale — per esempio nel 1983 la Corte costituzionale avrebbe affermato che anche in caso di unità di reato, quindi di concorso necessario, il minorene deve essere giudicato dal tribunale minorile e non dal tribunale ordinario, che giudica l'imputato maggiorene? Perchè nel nostro campo si dovrebbe ragionare diversamente?

Il conflitto di giudicati può aversi in un caso come nell'altro. Ripeto, non faccio

omologia di situazioni, assimilando i ministri a minorenni, ma di principi che esistono nell'ordinamento. Se non vi è pericolo di conflitti in quel caso, non ve n'è nemmeno in questo.

Andiamo pertanto avanti in termini di separazione, tanto più che, signor Presidente, e concludo, non spetta a noi sollevare conflitti di attribuzione.

CARLO TASSI. Ecco, bravo!

NEREO BATTELLO, *Relatore di minoranza*. Perchè parlo di conflitti di attribuzione e non di giurisdizione? Perchè la Corte costituzionale non è giudice speciale (lo ha detto la Corte di cassazione a sezioni unite in una celebre sentenza, sempre nel contesto *Lockheed*, del 1976): ha giurisdizione speciale esclusiva, ma non è giudice speciale.

Si tratta quindi di conflitto non di giurisdizione, ma di attribuzione. Nel sistema vi è un principio per cui, a fronte di una rivendicazione positiva o negativa di competenza del giudice esclusivo, spetta al giudice ordinario sollevare conflitto di attribuzione, giammai alla Commissione (già «inquirente») o al Parlamento in seduta comune o alla Corte costituzionale.

Per questi motivi anche sull'ultimo punto che ho trattato concludo affermando che i procedimenti devono essere mantenuti separati. Si devono pertanto ritrasmettere all'autorità ordinaria i fascicoli relativi ad Alpi, De Mico, Mazzani, Marinangeli e Di Palma (*Applausi dei parlamentari del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Tassi, che ne ha fatto richiesta.

CARLO TASSI, *Relatore di minoranza*. Relatore di opposizione, Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi parlamentari, certo Guicciardini non direbbe: «onorevoli ministri». Dice infatti: «... visto che non è possibile far tanto che i ministri non rubino. Io sono stato nettis-

simo e ho avuto altri ministri sotto di me. E con tutta la diligenza che io abbia usato e lo exemplo che loro ho dato, non ho potuto prendere tanto che basti. E ne è cagione che el denaro serve ad ogni cosa e che al vivere d'oggi è stimato più uno ricco che uno buono».

Guicciardini — non certo io — direbbe pertanto, data l'importanza del caso: «disonorevoli ministri»!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che tutto nasca da una iniziale confusione relativa al ruolo, all'attività ed alla funzione della Commissione per i procedimenti d'accusa: si tratta di un organo che ha funzioni di pubblico ministero, ma sembra che pochi lo abbiano tenuto presente, pochissimi lo abbiano capito, quasi nessuno abbia agito di conseguenza.

Se tentassimo di istituire un parallelo, signor Presidente, tra il sistema della giustizia politica, così come previsto a suo tempo dalla nostra Costituzione, e quello giudiziario ordinario, potremmo accorgerci che la Commissione inquirente svolge la funzione di pubblico ministero e quindi avvia indagini che definirei di carattere soltanto preliminare, tenuto conto del fatto che probabilmente la sua attività non può essere nemmeno parificata all'istruttoria sommaria. Il suo lavoro, del resto, ha un momento di ripensamento, di conclusione, di giudizio di carattere istruttorio davanti al Parlamento in seduta comune, che svolge la funzione di giudice istruttore. Si arriva in seguito al giudizio vero, al giudizio di merito, con il dibattimento dinanzi alla Corte costituzionale.

Ecco il motivo per il quale io ritengo che l'unica cosa corretta compiuta sinora sia stata il tentativo, non sempre lineare, della Commissione inquirente di escludere gli imputati laici; per il resto, signor Presidente, non so come si possa dire che l'istruttoria è stata condotta correttamente.

Signor Presidente, noi partiamo con un «interrogatorio», tra virgolette, inviato dal procuratore della Repubblica di Genova al Presidente della Camera, quindi alla

Commissione per i procedimenti d'accusa. Ma non si tratta, dal punto di vista tecnico, di un vero interrogatorio, poiché esso è pieno di *omissis*. Il dottor Pellegrino, se ben ricordo, ne ha infatti estratto le parti che occorrono per la messa in stato d'accusa dei ministri e ce le ha inviate. Siamo quindi in presenza di una scelta effettuata da un magistrato, pubblico ministero con l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale, secondo l'articolo 112 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, la natura sostanziale degli atti inviati al Parlamento non è quella propria di un puro e semplice interrogatorio per una chiamata di correo; in realtà, ci troviamo di fronte ad un rapporto che il pubblico ministero invia alla Commissione inquirente (ossia al Parlamento) per rendere note le accuse nei confronti dei ministri interessati. Se così non fosse stato il magistrato ci avrebbe inviato l'intero interrogatorio. Questa opera di scelta, con l'espunzione delle parti non interessanti i ministri, è dunque firmata Pellegrino, non De Mico! In realtà, ci troviamo quindi in presenza di un rapporto giudiziario.

Ebbene, da questo rapporto, che ci perviene da un'autorità giudiziaria di un certo livello, consegue (ed è conclamata) l'ipotesi di concussione.

Onorevoli colleghi, in questa sede si fa giustizia ma, purtroppo, anche politica; e le due cose forse non vanno d'accordo. Io debbo rilevare che non solo sotto il profilo politico, ma anche sotto quello giudiziario, non comprendo il motivo per il quale le altre parti politiche, dopo aver letto questo interrogatorio-rapporto, non abbiano scelto soltanto l'ipotesi della concussione. Non vi ho capito, colleghi dell'Inquirente! Sin dall'inizio sono stato solo (anche se mi trovo abbastanza bene da solo, Presidente: sono un montanaro, e quindi nella solitudine delle montagne sto benissimo) a sostenere l'ipotesi della concussione. De Mico infatti non aveva bisogno dei ministri: De Mico gli appalti li vinceva tutti; De Mico, almeno in certe aree, nelle zone in cui gli interessava operare, era il padrone degli appalti, perché

era molto abile (De Mico è abile), perché era molto ricco (De Mico è molto ricco, lo è di seconda generazione, visto che i soldi sono del padre; e la posizione del fratello lo conclama). Voi avete fatto l'indagine, ma noi, che abitiamo vicino a Milano, le cose le veniamo a sapere senza bisogno delle indagini. Avete fatto delle indagini che non avevate il diritto di fare, perché era imputato davanti a noi...!

De Mico, quindi, le sue cose le faceva in casa sua! Gli appalti li vinceva! Non aveva bisogno né di Nicolazzi, né di Darida né di Vittorino Colombo. Aveva paura dell'incontro e lo dice chiaramente: «Io evitavo l'incontro con i potenti, perché dalla potenza ministeriale romana mi poteva arrivare soltanto l'introduzione nel collo della bottiglia». Questa è l'espressione. Sicché, quello che è il generale sistema odierno, per il quale bisogna «ungere le ruote», gli sarebbe costato di più. E De Mico era tutto contento di essersela cavata, con il ministro Nicolazzi, con l'aerotaxi, un *Executive* da 5 milioni ogni viaggio! Non son due soldi! Non sottovalutiamo questo aspetto, neanche dal punto di vista economico!

GUIDO POLLICE, De Mico doveva venire a Roma...!

CARLO TASSI, *Relatore di minoranza*. No, De Mico doveva venire a Roma tutti i giorni, tranne il lunedì. Il lunedì veniva solo per Nicolazzi, sia ben chiaro! È provato, non ci sono né santi né scuse! Risulta chiarissimo dagli incartamenti!

Quindi, il De Mico è, sotto ogni profilo, l'uomo del sistema. Non dice mai niente, non si lamenta con nessuno, non protesta. Quello che deve pagare, lo paga, l'ha pagato. Cercava di risparmiare il «saldo romano». Se poteva, evitava. Quando era convocato, sapeva che gli sarebbe costato qualcosa, e quando gli costava qualcosa, cercava di far sì che quel qualcosa fosse il meno possibile. C'è rimasto un po' male con Nicolazzi, di cui diceva: «È una brava persona, si accontenta dell'aereo», quando gli ha tirato la stoccata dei 5 miliardi, diventati poi due! C'è rimasto un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1988

po' male! Non è adirato — lo diceva poc'anzi Santoro — con il ministro, non è adirato perché è abituato a pagare, è abituato a questo sistema corrotto. Non è adirato, nonostante abbia pagato tutti! Era un po' scocciato di dover subire a Roma una coartazione per tirare fuori i soldi!

D'altra parte, signor Presidente, cos'è che conclama e conferma in pieno la tesi della concussione? È il comportamento materiale della Commissione. Quale istruttoria materialmente avete e abbiamo mandato avanti? Abbiamo mandato avanti un'istruttoria per un reato di corruzione? Allora, facciamo la figura di coloro che hanno ignorato tutte le norme. Oppure abbiamo mandato avanti sostanzialmente una istruttoria per concussione?

Nell'interrogatorio, quali sono per noi gli imputati? Gli imputati sono soltanto i ministri; abbiamo interrogato gli imputati laici sempre come imputati in procedimenti connessi (questa è una Commissione speciale, diceva il presidente). Gli unici imputati nostri sono i ministri; ma De Mico non lo è mai stato, è sempre stato interrogato come imputato in procedimento connesso, in un procedimento di corruzione per lire 60 milioni di un certo «Carneade» — se non sbaglio, si chiama Cicconi — davanti alla procura della Repubblica di Genova. A tale Cicconi qualcuno ha dato l'importanza di chiamarlo a Roma per ascoltarlo qui, anche se in questo processo non aveva albergo, non c'entrava assolutamente niente.

Quindi, anche materialmente, signor Presidente, tutta l'istruttoria è stata condotta in questo modo, finché il 7 aprile — folgorazione sulla via di Damasco — parte della Commissione si accorge che non vi era concussione. Colpo di scena! Si dice che non ci sono state le minacce... Senatore Andò, eppure l'abbiamo apprezzata tantissimo in tutta l'istruttoria: lei sa che oggi non c'è bisogno di minacce! Basta l'atteggiamento dell'angolo della bocca, di sospetto mafioso, perché vi sia estorsione: lo dice la Cassazione, e lei me lo insegna perché è professore, mentre

invece io sono un povero ragazzo di montagna! È l'atteggiamento, la situazione, il comportamento che contano. Il ministro non ha bisogno di dire: «Se non mi dai quel che mi spetta ti sparo,» oppure, «guarda che ti faccio passare dei guai!» Sarebbe volgare, sarebbe squallido, non sarebbe di questo mondo, signor Presidente!

Il ministro dice: «Ah, però lei...!» Tra l'altro, poi, quel foglietto salta fuori e, se ricordate, in quella incredibile parte del fascicolo inviatoci, dove si parla di una cooperativa romana, vi è una prima facciata, che è importantissima: si tratta infatti proprio dell'elenco dei lavori. E il ministro, di fronte a questo elenco dice: «Ah, lei è bravo! Lavora molto con noi...! Qui bisogna essere riconoscenti» Il ministro lo dice anche con il sorriso sulle labbra. Non è un problema! «Bisogna essere riconoscenti. Ci sono tanti lavori, e poi ci sono i pagamenti da fare, i mandati da emettere...».

Si dice che il ministro non aveva poteri. Davvero? «Pronto, qui parla il ministro dei lavori pubblici; è il provveditorato ai lavori pubblici di Milano? Andate a ricontrollare i calcoli di cemento armato del carcere di Opera...» E, dopo questa telefonata, lei crede, signor Presidente, che qualsiasi mandato sarebbe ancora stato emesso? O non crede che tutto si sarebbe fermato perché tanti provveditori non è che avessero proprio la cristallinità del diamante? Lei crede, signor Presidente, che non sarebbe bastato questo per bloccare qualcosa come un flusso di 2 miliardi al mese (questo era il livello dei mandati soltanto per il carcere di Opera)? E 2 miliardi al mese, bloccati per quattro o cinque mesi, fanno 10 miliardi: anche le spalle robuste dell'architetto De Mico (robuste in termini economici, in questo mondo in cui conta più l'aver che l'essere buono, come diceva il Guicciardini) avrebbero potuto piegarsi!

Se si leggono l'interrogatorio e tutte le deposizioni rese da De Mico, si capisce che quest'uomo (forse non ha figli) vede nella sua CODEMI, nella sua attività, la continuazione di se stesso, l'espressione